



**News per i Clienti dello
studio**

**N. 46
del 21 Dicembre 2021**

Ai gentili clienti e Loro Sedi

**NOVITA' PER IMPRESE, EMERGENZA CORONAVIRUS, INCENTIVI, AGEVOLAZIONI E
ACCERTAMENTO**

DECRETO FISCALE

Il Decreto Fiscale diventa legge: nuove proroghe dei versamenti e delle fatture elettroniche estere

Disegno di Legge A.C. 3395 di conversione in legge D.L. 21 ottobre 2021, n. 146

Il 14 dicembre 2021 la Camera ha posto la fiducia, senza ulteriori modifiche, al testo già approvato dal Senato ed è stato quindi convertito in legge il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 ("Decreto fiscale"), contenente un pacchetto di misure in materia economica e fiscale e a tutela del lavoro.

Tra le novità si segnalano in particolare:

- l'ulteriore proroga per il versamento delle rate scadute dei piani di "Rottamazione-ter" e "Saldo e stralcio";
- una nuova dilazione dei pagamenti derivanti dalle cartelle oggetto di sospensione;
- il rinvio di alcuni adempimenti in materia di fisco elettronico previsti per il nuovo anno:
 - **tra cui il differimento di sei mesi (al 1° luglio 2022) delle disposizioni in materia di esterometro;**
 - **l'estensione al 2022 del divieto di emissione di fattura elettronica** da parte dei soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al sistema Tessera Sanitaria;
 - **il rinvio al 1° gennaio 2023** dell'obbligo per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri.

Il provvedimento attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

EMERGENZA CORONAVIRUS

Stato di emergenza Covid prorogato fino al 31 marzo 2022

Governo, Comunicato Stampa 14 dicembre 2021

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 **fino al 31 marzo 2022**.

Restano in vigore le norme relative all'impiego del Green Pass e del Green Pass rafforzato e ai test antigenici rapidi gratuiti e a prezzi calmierati.

Il decreto stabilisce inoltre - come precisa il comunicato di Palazzo Chigi - **l'estensione, sino al 31 marzo 2022, della norma secondo cui il Green Pass rafforzato debba essere utilizzato anche in zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla (quali, ad esempio, ristorazione al chiuso, spettacoli, eventi sportivi, discoteche).**

Risulterebbero conseguentemente prorogate anche le disposizioni emergenziali collegate, tra cui le modalità semplificate di attivazione e di comunicazione del lavoro agile (smart working)

INCENTIVI

Contributo perequativo: istanze entro il 28 dicembre

Scade **martedì 28 dicembre 2021** il termine ultimo per trasmettere l'istanza per accedere, se spettante, al contributo a fondo perduto perequativo previsto dal decreto "Sostegni-bis" (art. 1, commi 16-27, del D.L. n. 73/2021).

Il contenuto informativo, le modalità ed i termini di presentazione dell'istanza sono stati stabiliti con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate n. 336196 del 29 novembre 2021.

Il contributo a fondo perduto è previsto a favore dei soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, titolari di partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021.

Il contributo spetta a condizione che **i ricavi e compensi relativi all'anno 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro e che si sia verificato un peggioramento del risultato economico d'esercizio per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, pari ad almeno il 30%.**

Possono accedere al contributo i soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 **entro il 30 settembre 2021** e la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria e comunque entro il 30 settembre 2021.

Il predetto credito d'imposta sarà fruibile solo a valle dei controlli degli esiti dell'istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo pubblicata nell'area riservata di consultazione degli esiti del portale "Fatture e corrispettivi".

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

La fruizione del credito formazione 4.0

L'art. 1, comma 214, della legge n. 160/2019 prevede che il credito d'imposta formazione 4.0 sia **utilizzabile esclusivamente in compensazione** *“a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili”*. L'agevolazione è **fruibile in unica soluzione**.

La fruizione del credito formazione 4.0 resta **subordinata all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile**, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 4 maggio 2018.

La Risoluzione 17 gennaio 2019, n. 6/E ha istituito il **codice tributo da utilizzare “6897”**, denominato *“credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 - art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018”*.

In sede di compilazione del modello “F24”, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con il **periodo d'imposta di sostenimento della spesa**, nel formato “AAAA”.

CRISI D'IMPRESA

Crisi d'impresa: il test di autodiagnosi per la composizione negoziata

In attuazione del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021 n. 147, riguardante *“Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”*, è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021 che riporta in allegato il **test pratico per la verifica della perseguibilità del risanamento e la check-list per la redazione del piano**.

Il test ha lo scopo di consentire una prima valutazione in merito alla complessità del processo di risanamento e si fonda sul rapporto fra il debito che deve essere oggetto di ristrutturazione e i flussi finanziari liberi a servizio del suo rimborso. Il quoziente indica il numero di anni entro i quali è ragionevole attendersi il ripianamento della esposizione.

Il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati, è disponibile sul sito www.composizionenegoziata.camcom.it.

AGEVOLAZIONI

Tax credit "edicole" 2021: approvato l'elenco dei soggetti ammessi al credito d'imposta

D.P.C.M. 30 novembre 2021

Sul sito internet del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria è stato pubblicato il D.P.C.M. 30 novembre 2021 che approva l'elenco dei soggetti a cui è riconosciuto, per l'anno 2021, il credito di imposta per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, con l'indicazione dell'importo spettante a ciascun beneficiario.

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Il credito di imposta può essere fruito unicamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia Entrate, a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del suddetto Decreto. Ai fini della fruizione del credito d'imposta è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il **codice tributo 6913**, appositamente istituito con Risoluzione n. 107/E del 18 dicembre 2019.

Ammesso il Superbonus anche con contratto di comodato d'uso

Può usufruire del Superbonus 110% anche il contribuente che non è proprietario dell'immobile ma lo detiene in base ad un contratto di comodato d'uso.

Unica condizione è che tale contratto sia **regolarmente registrato al momento dell'inizio dei lavori** o, se antecedente, **al momento del sostenimento delle spese**.

Il comodatario, inoltre, deve essere in possesso di una dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario dell'immobile.

Lo ha precisato l'Agenzia Entrate in una risposta fornita sulla propria rivista telematica.

Restaurabile con il bonus la facciata sulla ferrovia

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 10 dicembre 2021, n. 805

L'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 805 del 10 dicembre 2021 ha reso noto che i lavori finalizzati al recupero dell'involucro esterno dell'edificio prospiciente la linea ferroviaria possono essere ammessi alle agevolazioni previste dalla normativa relativa all'applicazione del "*bonus facciate*".

La ferrovia, infatti, può essere considerata come "*suolo ad uso pubblico*".

Il codice tributo per il credito d'imposta pubblicità per associazioni sportive

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 10 dicembre 2021, n. 69/E

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 69/E del 10 dicembre 2021, ha istituito il **codice tributo "6954"** per il credito d'imposta pari al 50% degli investimenti pubblicitari effettuati in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche, introdotto dall'art. 81 del D.L. n. 104/2020.

In sede di compilazione il codice deve essere esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", o in caso di riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Nel campo "anno di riferimento" è indicato l'anno di riconoscimento del credito d'imposta, nel formato "AAAA".

Il bonus spettante è disponibile nel cassetto fiscale cliccando su "Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili".

ACCERTAMENTO

Lettere di compliance per lettere d'intento false

L'Agenzia delle Entrate sta recapitando comunicazioni di *compliance* a imprese fornitrici per informare che soggetti loro clienti non hanno i requisiti per essere considerati esportatori abituali e, di conseguenza, stanno emettendo lettere d'intento ideologicamente false.

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

L'Agenzia, quindi, invita tali imprese a interrompere i rapporti con il cliente o a evitare di emettere nuove fatture senza IVA, così come avvertono che diventano consapevoli di partecipare alla realizzazione di operazioni fraudolente, rischiando di essere direttamente sanzionabili.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti